

COMUNE DI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PER L' ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

Sede legale:	
Codice fiscale	
Partita I.V.A.	
Telefono	
Fax	

SOMMARIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
ART. 1 -	OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	1
ART. 2 -	CONTRATTO.....	1
ART. 3 -	DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	1
ART. 4 -	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO	2
-ART. 5 -	TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE	2
ART. 6 -	VERIFICHE	2
ART. 7 -	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.....	2
ART. 8 -	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	2
ART. 9 -	AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE.....	3
ART. 10 -	PENALI.....	3
ART. 11 -	TARIFFE D'UTENZA.....	3
ART. 12 -	REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI	4
ART. 13 -	AUMENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	5
ART. 14 -	CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE 4.....	6
ART. 15 -	REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
ART. 16 -	DIVIETI E MANOMISSIONI.....	6
ART. 17 -	SUB APPALTO	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
ART. 18 -	FORO COMPETENTE	6



ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di _____, con il presente Disciplinare che sostituisce in toto quello approvato con deliberazione C.C. n.16 del 24 Maggio 1971, intende regolamentare la concessione per l'esercizio degli impianti per l'illuminazione votiva, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale ed in futuri ampliamenti di questo/, nonché, in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente.

La concessione resta affidata alla Emilio Alfano S.p.A. già concessionaria del servizio medesimo in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale.

ART. 2 - CONTRATTO

Le spese del contratto, incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso consequenziale, nulla escluso od eccettuato, sono a carico della impresa Concessionaria che, ai fini fiscali, dichiara di essere iscritta all'Ufficio I.V.A. di Napoli con il numero di partita I.V.A. 01256441211.

Copia autentica del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione al competente Ufficio del Registro, sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mezzo raccomandata A.R.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, ha già adeguato gli impianti occorrenti per la distribuzione di energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (sistema SELV-norme CEI 64-8) per l'illuminazione votiva delle strutture funerarie esistenti nel Cimitero Comunale e provvederà alla costruzione dell'impianto nelle nuove strutture già in essere, nonché, all'installazione di Due lampioni all'ingresso del Cimitero e Sei nel viale principale o in altra zona quest'ultimi saranno collocati su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli impianti dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (norme CEI) e alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

I materiali che saranno impiegati recheranno il marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualità) come previsto dalla legge 791/77 e saranno conformi alle specifiche tabelle CEI-UNEL.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori di che trattasi e risulterà da apposito verbale redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La durata della stessa è stabilita in anni 15 (quindici) con decorrenza dal decimo giorno successivo a quello di stipula del contratto. Alla scadenza tutte le opere realizzate passeranno di proprietà del Comune mediante sottoscrizione di apposito verbale, senza alcun indennizzo alla ditta Alfano.

ART. 5 - TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti da ultimare, oggetto della concessione de quo, dovranno essere costruiti entro e non oltre 4 (quattro) mesi a decorrere dal 10° giorno successivo alla data di stipula del nuovo contratto.

Entro i termini di Legge, ad avvenuta ultimazione dei relativi lavori, la Concessionaria produrrà il certificato di conformità di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46

ART. 6 - VERIFICHE

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà, con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 7 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà alla esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione, la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, polizza assicurativa Responsabilità Civile a copertura di tali rischi con massimali non inferiori Lit. 2.000.000.000 (due- miliardi) per ogni sinistro.

ART. 8 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze. A tal fine stabilirà la periodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte ed indicherà, con congruo anticipo, i giorni di presenza stabiliti su apposito cartello affisso all'ingresso del Cimitero.

ART. 9 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza di eventuali ulteriori ampliamenti del Cimitero.

Qualora le suddette realizzazioni interessino una superficie di almeno 250 mq, ovvero occorranza per alimentare almeno 150 punti presa, la Concessionaria, previa formale istanza, usufruirà di una proroga della concessione di 5 anni a decorrere dalla data di naturale scadenza.

Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti. In tale evenienza il Comune ha la facoltà di chiedere la revisione del canone di concessione di cui alla lettera a del successivo art. 14 che, all'epoca, andrà a determinarsi, ovvero, il potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica dei viali cimiteriali.

Nel caso non si dovesse pervenire ad un accordo si farà ricorso all'arbitrato come disposto dalla normativa vigente.

ART. 10 - PENALI

Nel caso non fosse rispettato, per cause imputabili alla concessionaria, il tempo stabilito per la realizzazione degli impianti oggetto della concessione de quo, indicato al precedente art. 5, sarà applicata una penale pari a £. 30.000 per ogni giorno di ritardo.

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata A.R., entro il termine fissato dall'Ente concedente, questo potrà comminare una sanzione, nella misura del 10% del canone di concessione riferito all'anno precedente.

ART. 11 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al Regolamento disciplinato al successivo art. 15, dovranno corrispondere alla Concessionaria le seguenti tariffe

- a) - Lit. 12.000 (dodicimila), una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunzione di una lampada ad una già esistente. Sono esentati da tale pagamento gli utenti attualmente in essere;
- b) - Lit. 2.430 (duemilaquattrocentotrenta), mensili per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. ed successive eventuali nuove imposte.

ART. 12 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto, ogni due anni, alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente Disciplinare. Detto aggiornamento sarà calcolato in ragione del 75% del maggior costo verificatosi nel biennio precedente, così come documentato dall'ISTAT, con riferimento alle variazioni intervenute nell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sul territorio nazionale.

A tal fine la concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con A.R., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri di aggiornamento.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo

ART. 13 AUMENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Gli eventuali aumenti del costo dell'energia elettrica che dovessero verificarsi nel corso del biennio, superiori all'alea del 10%, comporteranno l'immediato aumento delle tariffe. In tale ipotesi, la percentuale di incremento sarà applicata solo sulla relativa quota di incidenza corrispondente al 30% delle tariffe.

Dell'intervenuto aumento del costo dell'energia elettrica, la concessionaria dovrà darne tempestiva comunicazione, con lettera raccomandata a r indirizzata all'U.T.C., con l'indicazione degli estremi del provvedimento ufficiale indicando la data di applicazione della tariffa maggiorata che non potrà essere antecedente alla data del provvedimento medesimo.

ART. 14 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta:

- a) a corrispondere al Comune un canone annuo di concessione in ragione del 20% sulle tariffe d'utenza al netto dell'I.V.A., che sarà adeguato nella stessa misura percentuale ogni qual volta dovesse verificarsi l'eventuale aumento delle tariffe medesime;
- b) a costruire, a proprie esclusive spese, un impianto di illuminazione pubblica nei viali cimiteriali con l'installazione di n. 8 (otto) lampioni dei quali 2(due) all'ingresso del Cimitero e 6 (sei) nel viale principale, per i quali si farà carico della manutenzione e del ricambio lampade per tutta la durata della concessione. L'accensione per i suddetti sarà regolata da orologio crepuscolare.

Il canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 Marzo successivo all'anno a cui riferito.

ART. 15 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votiva delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni insistenti nel Cimitero Comunale con le direttive di seguito indicate.

SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA

- 1) All'atto della richiesta di attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31/12 ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto
- 2) La durata del contratto è annuale e s' intende tacitamente rinnovabile di anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso di esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. entro e non oltre il 31/12. La concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31/3 e introiterà il deposito cauzionale di cui al n. 1 del presente regolamento.
- 3) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31/3 di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che vengono quantificate forfettariamente in Lit. 1.000 per ciascun bollettino emesso. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall' Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a ciò preposto
- 4) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalamпада restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto.

5) La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

6) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziari, al netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione.

7) Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria.

8) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'Utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento.

9) Nell'ipotesi che l'utente chieda l'installazione, a sue spese, di apparecchiatura speciale a sostegno della lampada, questa dovrà essere preventivamente approvata dalla concessionaria,

Art. 16 DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard

ART. 17 SUBAPPALTO

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre, in considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché, trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente Disciplinare, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di concessione e del relativo contratto di concessione.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di concessione, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile evidenziando che il Foro competente è quello di CAMPOBASSO.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA CONCESSIONARIA

PER IL COMUNE